



COMUNE DI VITERBO

SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE
SEGRETERIA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 18-04-2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS. MM. E II. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO NEL CENTRO STORICO

LA SINDACA

CONSIDERATO

che nel Centro Storico cittadino, si verificano comportamenti in contrasto con il decoro e la vivibilità urbana, che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi o mangiare e bere occupando spazi con alimenti, bevande o altri materiali, sui gradini, sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici, o utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (panchine utilizzate come luogo di bivacco);

che a partire dal mese di aprile, il susseguirsi di festività e la programmazione di molteplici eventi che avranno luogo nel centro storico della città, potrebbero acutizzare gli episodi di cui al punto che precede ed incidere più gravemente sulla vivibilità della città a causa dell'aumento di presenza di persone nei luoghi sopra indicati e dell'incremento dei flussi turistici;

che tali condotte, di fatto, costituiscono un impedimento alla accessibilità di spazi pubblici e privati quali arredi urbani, gradini di accesso alle abitazioni, soglie e quant'altro, con pregiudizio della libera fruibilità da parte di tutti o dei legittimi proprietari e della vivibilità urbana nel suo complesso, oltre ad incidere negativamente sulla possibilità di fruire degli spazi pubblici e creare disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;

che tali fenomeni avvengono prevalentemente in aree caratterizzate da forte concentrazione abitativa, presenza di attività commerciali e professionali, oltre che - in alcuni casi - la presenza di luoghi di interesse storico, architettonico e turistico, tanto da costituire un danno al decoro urbano e fornire una percezione di incuria della città, con conseguenti danni per la coesione sociale e l'economia cittadina;

che tali aree possono essere così individuate:

1. viale Trento e vie limitrofe;
2. Sacratio (via Cesare Dobici, Piazza dei Caduti, via Emilio Bianchi) e l'intero quartiere di San Faustino, inteso come area compresa tra Piazza Martiri d'Ungheria, Piazza della Rocca, Via Marconi, Via del Pilastro;
3. via dell'Orologio Vecchio e vie limitrofe;
4. Bagnaia, piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a piazza XX Settembre;

che, oltre a ciò, tali condotte tendono a produrre danni all'ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti e un maggiore imbrattamento di suolo, monumenti ed edifici pubblici, con relativi costi a carico della collettività;

che le condotte di cui sopra, che si verificano anche di notte ed in forma sempre più massiccia, danno inoltre luogo a frequenti fenomeni di schiamazzi determinando una seria turbativa alla tranquillità ed al riposo dei residenti;

che i fenomeni sopra descritti hanno determinato plurimi interventi della Polizia Locale e delle autorità preposte alla Pubblica Sicurezza volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti;

che al fine di ridurre le condotte di cui sopra entro margini che consentano di evitare il degrado e l'incuria, si rende necessario l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dall'art. 54 del TUEL, in assenza di una normativa comunale che sia in grado di affrontare l'eccezionalità e la specificità di tali fenomeni;

RICHIAMATO

il Protocollo d'intesa tra Prefettura di Viterbo e il Comune di Viterbo denominato "Progetto Controllo di Vicinato" il quale, nell'ambito di un modello organizzativo di supporto alle Forze dell'Ordine, mirato ad incrementare le condizioni di sicurezza di alcune aree del territorio, individua le zone sopra descritte;

VISTI

il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che così recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

il comma 4-bis dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che così recita: "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti."

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 6 del 15 luglio 2022, recante "Adozione di misure a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica";

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, a partire dal giorno 21 aprile 2023 fino al giorno 4 giugno 2023, nelle seguenti aree:

- Viale Trento e vie limitrofe;
- Zona Sacratio (via Cesare Dobici, Piazza dei Caduti, via Emilio Bianchi) e intero quartiere di San Faustino, inteso come area compresa tra Piazza Martiri d'Ungheria, Piazza della Rocca, Via Marconi, Via del Pilastro;
- Via dell'Orologio Vecchio e vie limitrofe;
- In frazione Bagnaia: piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a piazza XX Settembre;

Sono vietati i seguenti comportamenti:

1. È posto il divieto di sedersi, sdraiarsi o dormire:
 - sul suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto;
 - sugli arredi urbani.

Sono esentati dal divieto di cui sopra i cittadini che usufruiscono delle panchine pubbliche ed i clienti di pubblici esercizi ed attività commerciali che usufruiscono di aree esterne pertinenti a dette attività, fatto salvo un comportamento consono al senso civico.

2. E' posto il divieto di mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o ad uso pubblico, le soglie, le pavimentazioni, i muretti, gli arredi urbani, i gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto;

In deroga a quanto sopra, sulle panchine pubbliche è consentito sedersi, bere, consumare alimenti, adottando un comportamento consono al decoro pubblico ed al senso civico, a condizione che detti arredi non vengano imbrattati o ingombrati con alimenti, contenitori, sacchi o carte e quant'altro;

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni e provvedimenti previste da norme statali, regionali o comunali, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico;

la presente ordinanza, anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, sia preventivamente comunicata al Prefetto di Viterbo

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Municipale Viterbo, Largo Monte Cervino 1, tel. 0761 228383;

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 è il Dirigente del settore Polizia Locale e Servizi Demografici, Dott. Mauro Vinciotti.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, oltre agli altri rimedi previsti per legge.

LA SINDACA

Viterbo, 18-04-2023

L'ESTENSORE
DOTT.
MAURO VINCIOTTI

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005